

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 20



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52° anno

27 gennaio 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	PARERI	
	Garante europeo della protezione dei dati	
2009/C 20/01	Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sul Libro verde della Commissione relativo all'esecuzione effettiva delle sentenze nell'Unione europea — la trasparenza del patrimonio del debitore — [COM(2008) 128 definitivo]	1
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2009/C 20/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	5
2009/C 20/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5222 — Sofinco/Banco Popolare/Ducato/Agos) ⁽¹⁾	8
2009/C 20/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) ⁽¹⁾	8
2009/C 20/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5393 — Teijin Pharma/Laboratorios del Dr. Esteve/Oximeplus) ⁽¹⁾	9
2009/C 20/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5390 — MPS Group/Argos Soditic/Bellco) ⁽¹⁾	9

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 20/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5339 — Santander/LASG/DCS) ⁽¹⁾	10
2009/C 20/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5312 — DOW/PIC/JV) ⁽¹⁾	10
2009/C 20/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories) ⁽¹⁾	11
2009/C 20/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5102 — Danfoss/VKR Holding/JV) ⁽¹⁾	11
2009/C 20/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta) ⁽¹⁾	12

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2009/C 20/12	Tassi di cambio dell'euro	13
--------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

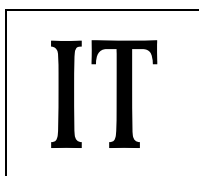
2009/C 20/13	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽¹⁾	14
2009/C 20/14	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ⁽¹⁾	16

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Consiglio

2009/C 20/15	Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (vedasi l'allegato della decisione 2009/62/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2009)	24
--------------	--	----

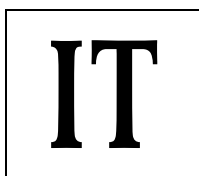


⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Commissione

2009/C 20/16

Invito a presentare proposte — ENTR/CIP/09/E/N02S001 — La cultura imprenditoriale dei giovani e la formazione all'imprenditorialità 26



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sul Libro verde della Commissione relativo all'esecuzione effettiva delle sentenze nell'Unione europea — la trasparenza del patrimonio del debitore — [COM(2008) 128 definitivo]

(2009/C 20/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, ricevuta il 10 marzo 2008 dalla Commissione europea,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE

Consultazione del GEPD

1. Prima dell'adozione del Libro verde, la Commissione ha consultato in maniera informale il GEPD sul relativo progetto; il GEPD se ne è compiaciuto poiché ha avuto così modo di formulare suggerimenti sul progetto prima dell'adozione da parte della Commissione.

2. Come già indicato nel documento orientativo intitolato «Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie», il GEPD non fornisce unicamente pareri sulle proposte formali, ma può anche reagire ai documenti che le precedono, quali comunicazioni o consultazioni, che servono da base per le scelte politiche operate nelle proposte legislative⁽¹⁾. Di conseguenza, in questo caso il GEPD è stato consultato dalla Commissione con lettera del 6 marzo 2008.
3. Nella stessa data, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica, invitando gli interessati a sottoporre osservazioni entro il 30 settembre 2008. Il presente parere dovrebbe essere altresì considerato un'integrazione di tale consultazione pubblica. Il GEPD è disponibile a fornire osservazioni informali su progetti di proposte derivanti dal Libro verde e si aspetta di essere consultato su qualsiasi proposta legislativa adottata, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il Libro verde nel suo contesto: punto centrale del parere

4. Il Libro verde è incentrato sulle eventuali misure adottabili a livello di UE al fine di «migliorare la trasparenza della situazione patrimoniale del debitore e il diritto dei creditori di ottenere informazioni, rispettando in pari tempo il principio della tutela della privacy del debitore» ai sensi della direttiva 95/46/CE. Il Libro verde analizza in modo dettagliato l'attuale situazione nonché un'ampia gamma di eventuali opzioni per raggiungere tali obiettivi.

⁽¹⁾ Documento orientativo «Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi», del 18 marzo 2005, disponibile sul sito del GEPD: www.edps.europa.eu

5. In questo contesto, il presente parere è inteso in primo luogo a fornire orientamenti sulle questioni in materia di protezione dei dati che possono sorgere in occasione di eventuali iniziative legislative derivanti dal Libro verde.
6. Si noti innanzi tutto che il GEPD ha già espresso alcuni pareri in merito a proposte che presentano molte analogie con il progetto di Libro verde in questione, specialmente nel campo delle obbligazioni alimentari ⁽¹⁾ e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾.
7. Tutte queste iniziative hanno molti punti in comune: promuovono e disciplinano la circolazione delle informazioni personali al fine di tutelare meglio i diritti dei cittadini in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; coinvolgono diversi ordinamenti giuridici e diverse autorità nazionali competenti; assicurano che la circolazione dei dati personali avvenga nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati, garantendo così non solo il diritto fondamentale dei cittadini alla protezione dei dati ma anche la qualità dei dati utilizzati nei sistemi previsti.
8. In questo contesto il GEPD rileva che alcuni dei punti sollevati nei pareri summenzionati potrebbero, come quelli menzionati nei paragrafi seguenti, risultare pertinenti e utili anche in questo caso.

II. OSSERVAZIONI NEL MERITO

Differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e fondamenti giuridici del trattamento dei dati personali

9. Innanzi tutto si dovrebbe sottolineare che nel campo della trasparenza del patrimonio del debitore, come riconosce il Libro verde, i sistemi attualmente in vigore negli Stati membri sono molto eterogenei, sia per quanto riguarda le autorità incaricate dell'esecuzione (che possono essere sia autorità pubbliche che professionisti privati qualificati), sia per quanto riguarda la normativa nel merito. Dato che il Libro verde non prevede di armonizzare tali aspetti, si dovrebbe tener conto di queste differenze, poiché le autorità incaricate dell'esecuzione, che agiscono come responsabili del trattamento, possono essere molto diverse.
10. Ai sensi della direttiva 95/46/CE, i responsabili del trattamento possono trattare dati personali solo in base al consenso della persona interessata o su altre basi giuridiche

⁽¹⁾ Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 16 maggio 2006, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, GU C 242 del 7.10.2006, pag. 20.

⁽²⁾ Parere del garante europeo della protezione dei dati, del 6 marzo 2007, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [COM(2006) 16 defin.], GU C 91 del 26.4.2007, pag. 15.

legittime, quali l'adempimento di un obbligo legale o l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri [articolo 7, lettere a), c) ed e), della direttiva].

11. In questo contesto, il GEPD rileva che il ricorso al consenso come fondamento giuridico sembra avere un campo di applicazione molto limitato, in quanto è poco probabile che il debitore acconsenta liberamente al trattamento dei suoi dati personali al fine di assicurare la trasparenza del suo patrimonio nella prospettiva dell'esecuzione. Invece, stabilendo per le autorità incaricate dell'esecuzione l'obbligo giuridico specifico — a livello di UE o nazionale — di trattare i dati personali dei debitori, non solo si otterrebbe un adeguato fondamento giuridico ai sensi dell'articolo 7, lettera c), ma si promuoverebbe anche la disponibilità efficiente ed uniforme dei dati dei debitori, nel rispetto di chiare garanzie in materia di protezione dei dati. In alternativa, si potrebbe elaborare una disposizione specifica legata all'esecuzione di un compito di interesse pubblico conformemente all'articolo 7, lettera e), della direttiva.
12. Pertanto il GEPD raccomanda che eventuali azioni legislative derivanti dal Libro verde prevedano che il trattamento dei dati personali effettuato dall'intera gamma delle autorità incaricate dell'esecuzione sia chiaramente basato su almeno uno dei fondamenti giuridici stabiliti dall'articolo 7 della direttiva 95/46/CE ⁽³⁾.

Proporzionalità

13. La proporzionalità è un concetto chiave da tener presente in questo contesto, in particolare assicurando che le informazioni personali sui debitori non siano eccessive riguardo al debitore che siano conservate solo per il tempo strettamente necessario allo scopo per cui sono raccolte o trattate ulteriormente ⁽⁴⁾.
14. Pertanto il GEPD si compiace dell'ultima frase del capitolo 4, lettera b), che, con riferimento alla necessità di rispettare il principio di proporzionalità nella dichiarazione del debitore, afferma che «tale dichiarazione non dovrebbe contenere informazioni non necessarie ai fini per i quali è richiesta. Una soluzione che obblighi il debitore a rivelare in anticipo tutti i suoi averi sarebbe più lesiva della sua sfera privata di una soluzione che consista nel chiedere al debitore di dichiarare esclusivamente le informazioni necessarie, una volta soddisfatte alcune condizioni». In questo contesto è inoltre importante assicurare che l'accesso ai dati personali del debitore sia proporzionato alle finalità perseguite e soggetto a limiti specifici. La questione è già trattata nell'ultima frase del capitolo 4, lettera c), dove il Libro verde afferma che per evitare pressioni indebite sul debitore, un'eventuale futura dichiarazione patrimoniale

⁽³⁾ Cfr. anche parere del GEPD sugli obblighi alimentari, punti 14-18, e parere del GEPD sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, punti 27-33.

⁽⁴⁾ Cfr. anche parere del GEPD sugli obblighi alimentari, punti 45-49, e parere del GEPD sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, punti 21-26.

europea potrebbe vietare la pubblicazione della dichiarazione del debitore in un registro aperto alla consultazione. Il GEPD rileva che questa dichiarazione generale richiederà particolare attenzione e ulteriori precisazioni quando verranno formulate proposte relative a un eventuale elenco europeo dei debitori.

15. In questa prospettiva il GEPD raccomanda di tenere in debita considerazione il principio di proporzionalità, non solo per quanto riguarda i dati comunicati dai debitori, ma anche riguardo ad altri aspetti quali il periodo durante il quale i dati sono memorizzati e comunicati, gli enti che vi hanno accesso e le modalità di comunicazione.

Limitazione delle finalità

16. Un'altra questione importante è il principio della limitazione delle finalità, secondo cui i dati dovrebbero essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità [articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46/CE]. Pertanto una definizione completa e precisa delle finalità per cui sono sottoposti a trattamento i dati personali del debitore sarebbe un elemento essenziale di qualsiasi proposta in materia di trasparenza del patrimonio.

17. Ciò significa che ad esempio, come accennato nella nota 25 del progetto di Libro verde, l'informazione sul debitore ottenuta per il recupero dei crediti non dovrebbe essere utilizzata per finalità diverse dall'esecuzione del titolo del creditore.

18. Tuttavia possono risultare necessarie deroghe al principio della limitazione delle finalità. Ciò può avvenire ad esempio qualora un'iniziativa legislativa stabilisca che le autorità incaricate dell'esecuzione ottengano da terzi (ad esempio dalle autorità fiscali o dalle autorità preposte alla sicurezza sociale) dati personali raccolti originariamente per finalità diverse dal recupero dei crediti, come nel caso dei registri dello stato civile e dei registri della sicurezza sociale o dell'amministrazione fiscale (menzionati al punto II.2 del Libro verde). Può inoltre avvenire qualora i dati trattati per il recupero dei crediti siano necessari per perseguire altre finalità, come ad esempio nel caso di un'indagine tributaria o del perseguimento di un reato.

19. Questi casi dovrebbero essere trattati alla luce dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, che stabilisce alcune eventuali deroghe al principio della limitazione delle finalità. In particolare, potrebbero giustificare una deroga in questo contesto l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) — perseguimento di reati —, lettera e) — questioni tributarie —, lettera f) — esercizio dei pubblici poteri — o lettera g) — protezione dei diritti e delle libertà altrui. Queste possibilità sono già state utilizzate in un contesto analogo a livello nazionale o di UE, come indicato dal Libro verde riguardo

all'accesso alla sicurezza sociale e ai registri dell'amministrazione fiscale nonché alla cooperazione tra autorità fiscali nazionali ⁽¹⁾. In alcuni casi sono state fornite garanzie supplementari, come il controllo giurisdizionale o la vigilanza pubblica.

20. Tuttavia, l'articolo 13 della direttiva 95/46/CE prevede che le deroghe siano indispensabili e basate su disposizioni legislative che possono essere adottate sia a livello di UE che a livello nazionale. In questo contesto sarebbe opportuno che qualsiasi proposta derivante dal Libro verde assicuri che il trattamento di dati personali originariamente raccolti per finalità diverse dal recupero dei crediti sia espressamente e chiaramente basato su disposizioni legislative. Inoltre, il legislatore può esaminare l'opportunità di fare espresso riferimento nelle disposizioni legislative derivanti dal Libro verde alle condizioni in cui i dati raccolti a fini di trasparenza del patrimonio del debitore possono essere trattati per uno scopo diverso.

21. In questo contesto, il GEPD raccomanda che le misure in materia di trasparenza del patrimonio del debitore rispettino il principio della limitazione delle finalità e che qualsiasi deroga necessaria soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CE ⁽²⁾.

Informazioni per i debitori, diritti degli interessati e misure di sicurezza

22. Oltre alle questioni summenzionate, eventuali iniziative derivanti dal Libro verde dovrebbero inoltre prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- ai sensi della sezione IV della direttiva 95/46/CE, è essenziale informare adeguatamente gli interessati del trattamento dei loro dati personali e dei loro diritti. In particolare ciò significa che si dovrebbero fornire ai debitori informazioni adeguate a prescindere dal fatto che i dati personali siano stati raccolti direttamente da loro o indirettamente da terzi,
- dovrebbero essere garantiti i diritti degli interessati all'accesso e alla rettifica dei dati personali, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, nonché il diritto di opposizione al trattamento per motivi preminenti e legittimi, ai sensi dell'articolo 14. In questa prospettiva, si potrebbero prendere in considerazione misure volte a facilitare l'esercizio di tali diritti in un contesto transfrontaliero ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Cfr. pag. 7-8 del Libro verde.

⁽²⁾ Cfr. parere del GEPD sugli obblighi alimentari, punti 14-16, e parere del GEPD sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, punti 18-20.

⁽³⁾ Si veda ad esempio il parere del GEPD sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, punti 36-38, nonché l'articolo 6 della proposta della Commissione concernente una decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario [COM (2005) 690 defin.].

- si dovrebbero prevedere misure tecniche ed organizzative appropriate ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE al fine di garantire un livello di sicurezza appropriato nella trasmissione delle informazioni tra le autorità incaricate dell'esecuzione e nell'accesso a tali informazioni. Si dovrebbe tener conto della sicurezza del sistema già al momento di definire la struttura del sistema di scambio delle informazioni.

III. CONCLUSIONE

23. Il GEPD si compiace del Libro verde e dell'ampia consultazione di cui è stato oggetto e raccomanda quanto segue:

- eventuali azioni legislative derivanti dal Libro verde dovrebbero prevedere che il trattamento dei dati personali effettuato dall'intera gamma delle autorità incaricate dell'esecuzione sia chiaramente basato su almeno uno dei fondamenti giuridici stabiliti dall'articolo 7 della direttiva 95/46/CE, in particolare alle lettere c) e/o e),
- si dovrebbe tenere in debita considerazione il principio di proporzionalità, non solo per quanto riguarda i dati comunicati dai debitori, ma anche riguardo ad altri aspetti quali il periodo durante il quale i dati sono

memorizzati e comunicati, gli enti che vi hanno accesso e le modalità di comunicazione,

- le misure in materia di trasparenza del patrimonio del debitore dovrebbero rispettare il principio della limitazione delle finalità e qualsiasi deroga necessaria dovrebbe soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 13 della direttiva 95/46/CE,
- si dovrebbero prendere in debita considerazione gli aspetti relativi alla fornitura di informazioni ai debitori, ai diritti degli interessati e alla sicurezza del trattamento.

24. Il GEPD è disponibile a fornire osservazioni informali su progetti di proposte derivanti dal Libro verde e si aspetta di essere consultato su qualsiasi proposta legislativa adottata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2008.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 20/02)

Data di adozione della decisione	25.6.2008
Numero dell'aiuto	N 299/07
Stato membro	Polonia
Regione	Kujawsko-Pomorski
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Base giuridica	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm.); ustawa z 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 1994, nr 123, poz. 600 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.); ustawa z 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 363 ze zm.); ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2002) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 13 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. 2004, nr 261, poz. 1683); uchwała Rady Ministrów z 14 listopada 2006 roku „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006–2010”; uchwała Rady Gminy Łysomice nr XLVII/215/06 z dnia 8 września 2006 roku w sprawie udzielania przez Gminę Łysomice pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją; uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr XLIV/653/06 z 13 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę nr 615/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 roku ze zm. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; umowa o wypłatę dotacji celowej dotację zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki a Sharp Manufacturing Poland w dniu 6 grudnia 2006 r.

Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto: 183,9 Mio PLN
Intensità	29,55 %
Durata	Fino all' 31.12.2017
Settore economico	Impianti e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Minister Gospodarki plac Trzech Krzyży 3/5 PL-00-507 Warszawa Wójt Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 PL-87-148 Łysomice Urząd Skarbowy ul. Mazowiecka 63/65 PL-87-100 Toruń Zarząd Województwa plac Teatralny 2 PL-87-100 Toruń Starosta Powiatu Toruńskiego Szosa Chełmińska 30/32 PL-87-100 Toruń
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	10.12.2008
Numero dell'aiuto	N 342/08
Stato membro	Repubblica ceca
Regione	ČR bez hl. města Prahy
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Housing and Social Programme for problematic districts
Base giuridica	Intervence 5.2 IOP, „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“ podporovaná aktivita 5.2.b, Regenerace bytových domů a relevantní segmenty podporované aktivity 5.2.c, Pilotní projekty zaměřené na sociálně vyloučené romské locality
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo regionale, Sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto: 2 356 Mio CZK
Intensità	—

Durata	1.1.2007-31.12.2013
Settore economico	Immobili
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Staroměstské náměstí 6 CZ-110 00 Praha 1
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5222 — Sofinco/Banco Popolare/Ducato/Agos)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 20/03)

Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5222. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5173 — STM/NXP/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 20/04)

Il 27 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5173. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5393 — Teijin Pharma/Laboratorios del Dr. Esteve/Oximeplus)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 20/05)

Il 7 gennaio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5393. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5390 — MPS Group/Argos Soditic/Bellco)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 20/06)

Il 22 dicembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5390. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5339 — Santander/LASG/DCS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 20/07)

Il 12 dicembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5339. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5312 — DOW/PIC/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 20/08)

Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5312. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 20/09)

Il 3 settembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5247. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5102 — Danfoss/VKR Holding/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 20/10)

Il 10 dicembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5102. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5199 — De Weide Blik/Atlanta)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 20/11)

L'11 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5199. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**26 gennaio 2009**

(2009/C 20/12)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,299	AUD	dollari australiani	1,9773
JPY	yen giapponesi	115,82	CAD	dollari canadesi	1,5864
DKK	corone danesi	7,4535	HKD	dollari di Hong Kong	10,0785
GBP	sterline inglesi	0,9395	NZD	dollari neozelandesi	2,4621
SEK	corone svedesi	10,6	SGD	dollari di Singapore	1,9472
CHF	franchi svizzeri	1,5031	KRW	won sudcoreani	1 825,81
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,1069
NOK	corone norvegesi	8,8935	CNY	renminbi Yuan cinese	8,8826
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4157
CZK	corone ceche	27,712	IDR	rupia indonesiana	14 717,67
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,7095
HUF	fiorini ungheresi	285,41	PHP	peso filippino	61,51
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	42,8528
LVL	lats lettони	0,704	THB	baht thailandese	45,329
PLN	zloty polacchi	4,343	BRL	real brasiliano	3,005
RON	leu rumeni	4,2517	MXN	peso messicano	18,1211
TRY	lire turche	2,1331	INR	rupia indiana	63,092

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 20/13)

Numero dell'aiuto	XR 95/08
Stato membro	Italia
Regione	Piemonte
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Bandi POR FESR 2007-2013 Asse II Sostenibilità ed efficienza energetica Misura 2: Incentivazione all'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all'efficienza energetica, nonchè all'innovazione di prodotto nell'ambito delle tecnologie in campo energetico — Tipologia 1B
Base giuridica	Determinazione dirigenziale n. 233 del 22 aprile 2008 in Bollettino ufficiale n. 18 del 30 aprile 2008
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	40 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	10 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	27.6.2008
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Piemonte Piazza Castello 165 I-10122 Torino
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2.htm
Altre informazioni	—

Numero dell'aiuto	XR 96/08
Stato membro	Italia
Regione	Piemonte

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc	Bandi POR FESR 2007-2013 Asse II Sostenibilità ed efficienza energetica Misura 1: Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi Tipologia 1B
Base giuridica	Determinazione dirigenziale n. 232 del 22 aprile 2008 in Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 2008
Tipo di misura	Regime
Spesa annua prevista	50 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	10 %
	Conformemente all'articolo 4 del regolamento
Data di applicazione	25.6.2008
Durata	31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Piemonte Piazza Castello 165 I-10122 Torino
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti	http://www.regione.piemonte.it/industria/misura1.htm
Altre informazioni	—

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2009/C 20/14)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 1010-1:2004 Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta — Parte 1: Requisiti comuni	—	
CEN	EN 1010-2:2006 Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta — Parte 2: Macchine per la stampa e per la verniciatura comprese le attrezzature di prepress	—	
CEN	EN 1127-1:2007 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia	EN 1127-1:1997 Nota 2.1	28.12.2009
CEN	EN 1127-2:2002 + A1:2008 Atmosfere esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera	EN 1127-2:2002 Nota 2.1	28.12.2009
CEN	EN 1710:2005 + A1:2008 Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee	EN 1710:2005 Nota 2.1	28.12.2009
CEN	EN 1755:2000 Sicurezza dei carrelli industriali — Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive — Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili	—	
CEN	EN 1834-1:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili	—	
CEN	EN 1834-2:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose con polveri infiammabili	—	
CEN	EN 1834-3:2000 Motori alternativi a combustione interna — Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive — Motori del gruppo II per l'utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili	—	
CEN	EN 1839:2003 Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 12581:2005 Impianti di verniciatura — Macchinario per l'applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi — Requisiti di sicurezza	—	
CEN	EN 12621:2006 Macchinario per l'alimentazione e/o la circolazione di prodotti vernicianti sotto pressione — Requisiti di sicurezza	—	
CEN	EN 12757-1:2005 Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti — Requisiti di sicurezza — Parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l'impiego nell'autocarrozzeria di ritocco	—	
CEN	EN 12874:2001 Fermafiamma — Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzazione	—	
CEN	EN 13012:2001 Stazioni di servizio — Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante	—	
CEN	EN 13160-1:2003 Sistemi di rivelazione delle perdite — Principi generali	—	
CEN	EN 13237:2003 Atmosfere potenzialmente esplosive — Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive	—	
CEN	EN 13463-1:2001 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Metodo di base e requisiti	—	
CEN	EN 13463-2:2004 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 2: Protezione mediante custodia a respirazione limitata «fr»	—	
CEN	EN 13463-3:2005 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 3: Protezione mediante custodia a prova di esplosione «d»	—	
CEN	EN 13463-5:2003 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 5: Protezione per sicurezza costruttiva «c»	—	
CEN	EN 13463-6:2005 Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 6: Protezione mediante controllo della sorgente di accensione «b»	—	
CEN	EN 13463-8:2003 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive — Parte 8: Protezione per immersione in liquido «k»	—	
CEN	EN 13616:2004 Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi derivati dal petrolio EN 13616:2004/AC:2006	—	
CEN	EN 13617-1:2004 Stazioni di servizio — Parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e presta- zioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote EN 13617-1:2004/AC:2006	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 13617-2:2004 Stazioni di servizio — Parte 2: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni dei dispositivi di sicurezza per pompe di dosaggio e distributori di carburante	—	
CEN	EN 13617-3:2004 Stazioni di servizio — Parte 3: Requisiti di sicurezza relativi alla costruzione e alle prestazioni delle valvole di sicurezza	—	
CEN	EN 13673-1:2003 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione	—	
CEN	EN 13673-2:2005 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori — Parte 2: Determinazione dell'aumento massimo della pressione di esplosione	—	
CEN	EN 13760:2003 Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti — Pistola, requisiti di prova e dimensioni	—	
CEN	EN 13821:2002 Atmosfere potenzialmente esplosive — Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione — Determinazione dell'energia minima di accensione delle miscele polvere/aria	—	
CEN	EN 13980:2002 Atmosfere potenzialmente esplosive — Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità	—	
CEN	EN 14034-1:2004 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione p _{max} di nubi di polvere	—	
CEN	EN 14034-2:2006 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 2: Determinazione della velocità massima di aumento della pressione di esplosione (dp/dt) _{max} di nubi di polvere	—	
CEN	EN 14034-3:2006 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 3: Determinazione del limite inferiore di esplosione LEL di nubi di polvere	—	
CEN	EN 14034-4:2004 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere — Parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere	—	
CEN	EN 14373:2005 Sistemi di soppressione delle esplosioni	—	
CEN	EN 14460:2006 Attrezzature resistenti alle esplosioni	—	
CEN	EN 14491:2006 Sistemi di protezione con sfiati contro le esplosioni di polveri EN 14491:2006/AC:2008	—	
CEN	EN 14492-1:2006 Apparecchi di sollevamento — Argani e paranchi ad azionamento motorizzato — Parte 1: Argani ad azionamento motorizzato	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 14492-2:2006 Apparecchi di sollevamento — Argani e paranchi motorizzati — Parte 1: Paranchi motorizzati	—	
CEN	EN 14522:2005 Determinazione della temperatura di auto accensione di gas e vapori	—	
CEN	EN 14591-1:2004 Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione in miniere sotterranee — Sistemi di protezione — Parte 1: Struttura di ventilazione resistente ad un'esplosione di 2 bar EN 14591-1:2004/AC:2006	—	
CEN	EN 14591-2:2007 Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione in miniere sotterranee — Sistemi di protezione — Parte 2: Barriere passive di contenitori d'acqua	—	
CEN	EN 14591-4:2007 Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione in miniere sotterranee — Sistemi di protezione — Parte 4: Sistemi automatici di estinzione per frese EN 14591-4:2007/AC:2008	—	
CEN	EN 14677:2008 Sicurezza del macchinario — Metallurgia secondaria — Macchinario e attrezzatura per il trattamento dell'acciaio liquido	—	
CEN	EN 14678-1:2006 Attrezzature e accessori per GPL — Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli — Parte 1: Distributori	—	
CEN	EN 14681:2006 Sicurezza del macchinario — Requisiti di sicurezza per il macchinario e l'attrezzatura per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco	—	
CEN	EN 14756:2006 Determinazione della concentrazione limite di ossigeno (CLO) per gas e vapori infiammabili	—	
CEN	EN 14797:2006 Dispositivi di sfogo dell'esplosione	—	
CEN	EN 14973:2006 Nastri trasportatori per uso in installazioni sotterranee — Requisiti di sicurezza e protezione contro l'infiammabilità EN 14973:2006/AC:2007	—	
CEN	EN 14983:2007 Prevenzione e protezione dall'esplosione nelle miniere sotterranee — Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou	—	
CEN	EN 14986:2007 Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive	—	
CEN	EN 14994:2007 Sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione	—	
CEN	EN 15188:2007 Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 15198:2007 Metodologia per la valutazione del rischio di apparecchi e componenti non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive	—	
CEN	EN 15233:2007 Metodologia per la valutazione della sicurezza funzionale di sistemi di protezione per atmosfere potenzialmente esplosive	—	
CEN	EN 15268:2008 Stazioni di servizio — Requisiti di sicurezza per la costruzione di pompe sommerse	—	
Cenelec	EN 50050:2006 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive — Apparecchiature portatili di spruzzatura elettrostatica	—	
Cenelec	EN 50104:2002 Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno — Requisiti di funzionamento e metodi di prova	EN 50104:1998 Nota 2.1	Data scaduta (1.2.2005)
	EN 50104:2002/A1:2004	Nota 3	Data scaduta (1.8.2004)
Cenelec	EN 50241-1:1999 Specifica per apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas e vapori combustibili o tossici — Parte 1: Prescrizioni generali e metodi di prova	—	
	EN 50241-1:1999/A1:2004	Nota 3	Data scaduta (1.8.2004)
Cenelec	EN 50241-2:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici — Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili	—	
Cenelec	EN 50281-1-2:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro — Scelta, installazione e manutenzione	—	
	EN 50281-1-2:1998/A1:2002	Nota 3	Data scaduta (1.12.2004)
	EN 50281-1-2:1998/AC:1999		
Cenelec	EN 50281-2-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile — Parte 2: Metodi di prova — Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere	—	
Cenelec	EN 50303:2000 Costruzioni elettriche di gruppo I, categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone	—	
Cenelec	EN 50381:2004 Cabine ventilate trasportabili con o senza sorgente di emissione interna	—	
	EN 50381:2004/AC:2005		
Cenelec	EN 60079-0:2006 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 0: Regole generali [IEC 60079-0:2004 (Modificata)]	EN 50014:1997 e corrispondenti modifiche Nota 2.1	Data scaduta (1.10.2008)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
Cenelec	EN 60079-1:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 1: Custodie a prova di esplosione «d» (IEC 60079-1:2007)	EN 50018:2000 + A1:2002 Nota 2.1	1.7.2010
Cenelec	EN 60079-2:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 2: Custodie a sovrappressione «p» (IEC 60079-2:2007)	EN 60079-2:2004 Nota 2.2	1.11.2010
Cenelec	EN 60079-5:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 5: Prescrizioni per costruzioni a riempimento pulverulento «q» (IEC 60079-5:2007)	EN 50017:1998 Nota 2.1	1.11.2010
Cenelec	EN 60079-6:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 6: Prescrizioni per modo di protezione con immersione in olio «o» (IEC 60079-6:2007)	EN 50015:1998 Nota 2.1	1.5.2010
Cenelec	EN 60079-7:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 7: Costruzione con protezione a sicurezza aumentata «e» (IEC 60079-7:2006)	EN 60079-7:2003 Nota 2.1	1.10.2009
Cenelec	EN 60079-11:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 11: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza intrinseca «i» (IEC 60079-11:2006)	EN 50020:2002 Nota 2.1	1.10.2009
Cenelec	EN 60079-15:2005 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 15: Costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche avente modo di prote- zione «n» (IEC 60079-15:2005)	EN 60079-15:2003 Nota 2.1	Data scaduta (1.6.2008)
Cenelec	EN 60079-18:2004 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 18: Costruzione, prove e marcatura delle costruzioni elettriche con modo di prote- zione ad incapsulamento «m» (IEC 60079-18:2004) EN 60079-18:2004/AC:2006	—	
Cenelec	EN 60079-25:2004 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 25: Sistemi a sicurezza intrinseca (IEC 60079-25:2003)	—	
Cenelec	EN 60079-26:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 26: Apparecchiature con livello di protezione (EPL) Ga (IEC 60079-26:2006)	EN 50284:1999 Nota 2.1	1.10.2009
Cenelec	EN 60079-27:2006 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 27: Concetto di bus di campo a sicurezza intrinseca (FISCO) e concetto di bus di campo non innescante (FNICO) (IEC 60079-27:2005)	—	
Cenelec	EN 60079-28:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 28: Protezione delle apparecchiature e dei sistemi di trasmissione che utilizzano radiazione ottica (IEC 60079-28:2006)	—	
Cenelec	EN 60079-29-1:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 29-1: Apparecchiatura per la rilevazione e misura di gas infiammabili — Requisiti generali e di prestazione [IEC 60079-29-1:2007 (Modificata)]	EN 61779-1:2000 e corrispondente modi- fica + EN 61779-2:2000 + EN 61779-3:2000 + EN 61779-4:2000 + EN 61779-5:2000 Nota 2.1	1.11.2010

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
Cenelec	EN 60079-30-1:2007 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — Parte 30-1: Resistenza elettrica riscaldante superficiale — Prescrizioni generali e di prova (IEC 60079-30-1:2007)	—	
Cenelec	EN 61241-0:2006 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combu- stibili — Parte 0: Prescrizioni generali [IEC 61241-0:2004 (Modificata)]	EN 50281-1-1:1998 e corrispondente modi- fica Nota 2.2	Data scaduta (1.10.2008)
Cenelec	EN 61241-1:2004 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combu- stibili — Parte 1: Protezione mediante custodie «tD» (IEC 61241-1:2004)	EN 50281-1-1:1998 e corrispondente modi- fica Nota 2.3	Data scaduta (1.10.2008)
Cenelec	EN 61241-4:2006 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combu- stibili — Parte 4: Modi di protezione «pD» (IEC 61241-4:2001)	—	
Cenelec	EN 61241-11:2006 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polvere combu- stibile — Parte 11: Protezione a sicurezza intrinseca «iD» (IEC 61241-11:2005)	—	
Cenelec	EN 61241-18:2004 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di poveri combu- stibili — Parte 18: Protezione mediante incapsulamento «m» (IEC 61241-18:2004)	—	
Cenelec	EN 62013-1:2006 Lampade a casco destinate a miniere grisoutose — Parte 1: Prescrizioni generali — Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione (IEC 62013-1:2005)	EN 62013-1:2002 Nota 2.1	1.2.2009

⁽¹⁾ OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cen.eu>),

— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>),

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1 La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2 La nuova norma ha un campo di applicazione più ampio della norma sostituita. Alla data stabilita la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3 La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3 In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avviso:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds>

⁽¹⁾ GUL 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 217 del 5.8.1998, pag. 18.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(vedasi l'allegato della decisione 2009/62/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2009)

(2009/C 20/15)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nella decisione 2009/62/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2009.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾. Pertanto il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata) al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione di: Designazioni CP 931), Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles.

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene sull'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché le richieste possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, dovrebbero essere presentate **entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso**.

⁽¹⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, gruppi e entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 230, commi 4 e 5, del trattato che istituisce la Comunità europea.

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — ENTR/CIP/09/E/N02S001

La cultura imprenditoriale dei giovani e la formazione all'imprenditorialità

(2009/C 20/16)

1. Obiettivi e descrizione

L'azione mira a sostenere l'applicazione della legge per le piccole imprese, in particolare il principio 1 e l'Agenda di Oslo per la formazione all'imprenditorialità in Europa mediante la promozione di idee di successo nel campo della formazione all'imprenditorialità e il miglioramento della cultura imprenditoriale dei giovani europei.

I progetti sostenuti devono avere come oggetto alcuni degli obiettivi seguenti (priorità):

Lotto 1:

- istituire un programma paneuropeo di workshop per i docenti che si occupano di imprenditorialità nell'istruzione superiore in modo da condividere le conoscenze e apprendere da chi è attivo nel campo (accademia estiva per l'imprenditorialità).

Lotto 2:

- creare una piattaforma comune on-line dell'imprenditorialità per gli insegnanti e gli operatori interessati,
- creare una rete europea dell'imprenditorialità per gli insegnanti,
- promuovere l'imprenditorialità tra le donne laureate,
- promuovere la cultura imprenditoriale dei giovani al di fuori dell'insegnamento,
- sviluppare materiali didattici di formazione all'imprenditorialità innovativi e basati sulla pratica per l'istruzione superiore (università), utilizzando in particolare casi reali e l'apprendimento basato sull'esperienza.

Le attività devono dimostrare un chiaro valore aggiunto europeo. Anche le proposte che non rientrano nelle categorie sopra indicate possono essere selezionate, nel lotto 2, se corrispondano a un'iniziativa elencata dell'Agenda di Oslo per la formazione all'imprenditorialità in Europa e forniscono un valore aggiunto importante.

È possibile consultare e scaricare l'Agenda di Oslo per la formazione all'imprenditorialità in Europa all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/doc/oslo_agenda_final.pdf

2. Candidati ammissibili

Le domande devono essere presentate da una persona giuridica. Le persone giuridiche devono essere legalmente costituite e registrate.

Qualsiasi soggetto pubblico o privato può partecipare al presente invito, a condizione di poter dimostrare di possedere l'esperienza specifica richiesta al punto 6.3 del presente invito, in particolare:

- amministrazioni pubbliche a tutti i livelli; autorità nazionali, regionali e locali,
- istituzioni dell'istruzione (scuole primarie e secondarie, scuole professionali, università, ecc.),
- ONG, associazioni e fondazioni attive nei campi pertinenti,
- soggetti erogatori di istruzione e formazione (pubblici e privati),
- camere di commercio e industria o organismi analoghi,
- associazioni di imprese e reti di appoggio alle imprese.

Sono ammissibili le domande di soggetti dotati di personalità giuridica ubicati in uno dei paesi seguenti:

- Stati membri UE,
- paesi SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia,
- paesi candidati all'adesione e altri paesi partecipanti al CIP: Albania, Croazia, Macedonia, Israele, Montenegro, Serbia e Turchia.

La Commissione può selezionare proposte da candidati nei paesi in via d'adesione, nei paesi candidati o in altri paesi a condizione che alla data della selezione siano stati firmati accordi che fissano le disposizioni per la partecipazione di tali paesi al programma di lavoro 2009 per l'innovazione e l'imprenditorialità basato sulla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013).

3. Bilancio e durata del progetto

Il **bilancio massimo** fissato per questa operazione è di circa: 2 750 000 EUR.

Numero indicativo di progetti/dimensioni medie:

Per il lotto 1 saranno sostenuti un massimo di 2 progetti.

Per il lotto 2 saranno sostenuti un massimo di 10 progetti.

Massimale di cofinanziamento comunitario:

Saranno sostenuti solo i progetti che richiedono un finanziamento europeo minimo di 200 000 EUR, con un tetto massimo di 500 000 EUR.

Tasso di cofinanziamento comunitario dei costi rimborsabili:

Per il lotto 1, massimo 60 %.

Per il lotto 2, massimo 50 %.

Data prevista per l'inizio dei progetti: 1° novembre 2009.

Durata massima dei progetti:

Lotto 1: 36 mesi.

Lotto 2: 15 mesi.

4. Termine

Le candidature devono essere inviate alla Commissione entro il: 20 aprile 2009.

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli per la domanda sono disponibili sul seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm>

Le domande devono soddisfare i requisiti stabiliti nel testo integrale ed essere presentate mediante il modulo previsto a tal fine.
